

Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 58.

“Interventi perequativi ambientali per il Comune di Castel Volturno”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di uniformare la normativa regionale con quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la presente legge ha come obiettivo il superamento delle criticità causate al Comune di Castel Volturno (CE) dall'alterazione del rapporto demografico tra immigrati domiciliati non residenti e popolazione residente, che compromette una uniforme somministrazione dei Livelli Essenziali di Prestazioni, di seguito denominati LEP.

Art. 2

(Intervento perequativo)

1. La Regione Campania, per sopperire alla mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 149, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) eroga annualmente la somma di euro 1.000.000,00 per garantire il soddisfacimento del fabbisogno standard nei LEP, nelle loro funzioni fondamentali, da parte del Comune di Castel Volturno.

2. La Giunta regionale, con atto deliberativo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere un finanziamento relativamente alle residue funzioni non fondamentali a preminente interesse socio-economico.

Art. 3

(Interventi ambientali)

1. Per arginare il fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti e dei roghi inquinanti, il Comune di Castel Volturno:

a) può individuare locali per allestire un presidio, previa progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e impiantistici per l'adeguamento dello stesso e conseguente dotazione per la funzionalizzazione;

b) può istituire un registro degli impianti di videosorveglianza esistenti, del relativo stato funzionale, degli impianti in corso di realizzazione, individuare zone interessate dal fenomeno effettivamente non coperte o poco coperte, progettare e realizzare delle nuove postazioni di

videosorveglianza intelligenti attrezzate con dispositivi di analisi della scena, riconoscimento di persone e rilevazione targhe, nonché la eventuale rifunzionalizzazione di altre postazioni;

c) può stipulare convenzioni a titolo non oneroso con associazioni di volontariato che si occupano di tutela ambientale, al fine di rilevare e segnalare alle autorità competenti tutti gli sversamenti illeciti ed i roghi appiccati. A seguito di convenzione, i volontari possono rilevare l'illecito e compilare un verbale da trasmettere alle autorità competenti in materia.

2. Il conseguimento del ripristino ambientale può avvenire in seguito alla specificazione del Comune di Castel Volturno dei suoli demaniali e suoli anche privati, fronte strada, in prossimità delle arterie principali di accesso al territorio, oggetto di monitoraggio, per la successiva messa in sicurezza. La Regione Campania, con le società in house del polo ambientale, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPAC) e laboratori autorizzati, procede alla successiva attività di perimetrazione, isolamento, caratterizzazione, raccolta e smaltimento, bonifica dei siti. Inoltre, provvede al trasporto dei rifiuti dai luoghi di prelevamento ai centri dedicati di raccolta, ovvero agli Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (STIR) nel caso di rifiuti solidi urbani e assimilati.

3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare il censimento dei siti e la relativa individuazione dei centri di raccolta, finalizzati al primo trattamento di rifiuti per i quali possono favorirsi virtuose azioni di recupero, con particolare riferimento agli pneumatici, agli scarti tessili, agli ingombranti, ai rifiuti derivanti da produzioni agricole. Se necessario, procede all'ampliamento dei siti esistenti ovvero alla realizzazione di nuovi siti idonei allo stoccaggio e al primo trattamento, dedicati a categorie omogenee di rifiuti.

4. La Giunta regionale, per contrastare la dispersione idrica derivante dall'obsolescenza delle reti idriche, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere interventi di finanziamento per l'ammodernamento delle stesse, ovvero riconoscere un contributo per sopperire al maggiore costo della risorsa idrica derivante dalle perdite di rete.

Art. 4

(Interventi per l'inclusione sociale)

1. La Regione e il Comune di Castel Volturno possono, inoltre, predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee, finalizzati alla graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio, tramite l'agevolazione del loro accesso ai servizi sociali e sanitari, anche con riguardo all'inserimento scolastico dei minori.

Art. 5

(Recupero urbanistico aree degradate)

1. La Regione Campania, al fine di favorire il contrasto all'abusivismo ed il recupero di intere parti del territorio comunale fortemente degradate, nonché per contrastare il fenomeno delle occupazioni illegittime, previo protocollo d'intesa, può erogare annualmente un contributo di euro 500.000,00 al Comune di Castel Volturno per gli abbattimenti ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Art. 6

(Azioni di formazione professionale territoriale)

1. La Regione Campania per promuovere e ampliare la formazione e l'inserimento lavorativo, attraverso un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio, istituisce corsi di formazione professionale locali, per attuare un sistema

articolato e condiviso di integrazione tra istruzione e formazione professionale lavorativa nel Comune di Castel Volturno, che consente:

- a) ai giovani, l'acquisizione di competenze tecniche a livello post-secondario rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro;
- b) agli adulti occupati, di stimolare l'esercizio del diritto alla formazione in ogni fase della vita, anche funzionale alle esigenze operative dell'ente locale;
- c) agli adulti inoccupati o disoccupati, la riconversione e l'ampliamento delle opportunità professionali mediante l'acquisizione di specifiche competenze tecniche.

2. I progetti devono essere presentati da soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, di ogni ordine e grado, anche di livello universitario, ovvero della formazione professionale, aventi attività didattica sul territorio di Castel Volturno.

Art. 7

(Rilancio turistico litorale Domitio Flegreo)

1. Le strutture turistiche ricettive e balneari insistenti sul litorale Domitio Flegreo, in deroga alla normativa primaria e speciale, oltre che agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale.

Art. 8

(Supporto SURAP)

1. Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) fornisce supporto al SUAP comunale nello svolgimento delle proprie funzioni, assicurando piena collaborazione amministrativa e assistenza tecnico specialistica, dietro richiesta del Comune di Castel Volturno, nell'ipotesi di mancanza delle necessarie figure professionali.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le seguenti azioni contabili:

- a) per euro 41.700,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 03, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2018 e per euro 500.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 8, Programma 3, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
- b) per euro 12.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2018 e per euro 140.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
- c) per euro 58.400,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 01,

Programma 09, Titolo 1 e per euro 700.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 09, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020;

d) per euro 10.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per l'esercizio finanziario 2018 e per euro 120.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020;

e) per euro 3.500,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 03, Titolo 1, per l'esercizio finanziario 2018 e, per euro 40.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge a firma del Consigliere Gennaro Oliviero.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 27 settembre 2017, con il n. 478 del registro generale ed assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla III, IV, VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 dicembre 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91: "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno".

Articolo 16: "Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale".

"1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.

2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.

3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.

4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 150 milioni

di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) (73) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Articolo 149: "Principi generali in materia di finanza propria e derivata".

Comma 5: "5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale."